

Legge regionale 04 maggio 2012 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.

Art. 9

(Compensi degli organi societari e dei dipendenti di società non quotate)(1)

1. Salvo quanto diversamente disposto in senso più restrittivo da disposizioni di legge regionale, i compensi degli organi societari e dei dipendenti delle società a controllo pubblico sono disciplinati dalla normativa nazionale tempo per tempo vigente in materia.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Note:

1 Articolo sostituito da art. 1, comma 5, L. R. 16/2016